

GESTIONE IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE n. 175/2022

OGGETTO: SUBENTRO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3° DELLA L.R. N. 24/07 e s.m.i..  
RIGETTO RICHIESTA DI VOLTURA PROPOSTA DALLA SIG.RA OMISSIS . U.I. 7753  
RILASCIO ALLOGGIO.

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di Maggio, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

## PREMESSO

- che l'ATER è proprietaria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di Lavello (PZ) alla Via omissis interno omissis;
- che tale alloggio, individuato al catasto al foglio omissis, particella omissis, sub omissis, è stato assegnato in regime di concessione, in prevista riserva alle Forze dell'Ordine, al sig. omissis, quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, giusto contratto di concessione Rep. n. 42675 del 06/09/2001;
- che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 4657/2022 in data 12/04/2022, la sig.ra omissis, quale convivente more uxorio dell'originario concessionario, ha prodotto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge Regionale del 18.12.2007 n. 24 e ss.mm.ii, istanza di subentro nell'assegnazione del citato alloggio, a seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto in data omissis;

## DATO ATTO

- che l'art. 2 del citato contratto di concessione (rep. n. 42675 del 06/09/2001), sottoscritto in pari data dal sig. omissis, in qualità di appartenente alle Forze dell'Ordine, prevede espressamente che lo stesso *“diviene (altresi) inefficace col cessare del rapporto di servizio del concessionario, con il decesso o con il suo trasferimento in altra sede”*;
  - che l'art. 18 della Legge Regionale n. 24/2007 con riferimento agli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine dispone che *“Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti di cui all'art. 3”*;
- ATTESO che con nota prot. n. 4995 del 19/04/2022 l'A.T.E.R. ha comunicato all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 15/05, l'insussistenza delle condizioni per procedere, come richiesto, alla voltura del contratto di locazione;
- che con la predetta nota la richiedente è stata, altresì, invitata a formulare eventuali osservazioni;
  - che con nota raccomandata, acquisita in data 09/05/2022 al n. 5843 del protocollo aziendale, la sig.ra omissis ha formulato le proprie osservazioni avverso la comunicazione di diniego alla voltura;
  - che al punto 1 della predetta nota la sig.ra omissis ha dedotto, quanto alla inefficacia del contratto, che l'A.T.E.R. non ha mai provveduto a formale contestazione, né a contestazioni di alcun genere, né a seguito della cessazione dal servizio dell'originario concessionario, avvenuta in data omissis, né a seguito del suo decesso avvenuto in data omissis;
  - che nel merito, al punto 2 l'interessata ha dedotto : a) di essere componente effettivo nel nucleo familiare dell'originario concessionario, in qualità di convivente more uxorio; e b) di svolgere la propria attività lavorativa esclusiva nel Comune di omissis; e al punto 3 che allo stato l'immobile non sarebbe oggetto di richiesta alcuna da parte di soggetti aventi diritto alla riserva e che l'eventuale disponibilità dello stesso produrrebbe l'occupazione abusiva da parte di terzi;

RITENUTO che le suddette argomentazioni non possono trovare accoglimento in quanto:

- relativamente al punto 1, l'art. 2 del citato contratto di concessione, rep. n. 42675 del 06/09/2001, sottoscritto in pari data dal sig. omissis, in qualità di appartenente alle Forze dell'Ordine, prevede espressamente che lo stesso *“diviene (altresi) inefficace col cessare del rapporto di servizio del concessionario, con il decesso o con il suo trasferimento in altra sede”*;
- che l'art. 18 della Legge Regionale n. 24/2007 con riferimento agli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine dispone che *“Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti di cui all'art. 3”*; disposizione, peraltro, richiamata dall'art. 16 del predetto contratto di concessione;
- che l'A.T.E.R. prima della formale istanza di subentro formulata dalla sig.ra omissis non era a conoscenza né dell'intervenuta cessazione dal servizio dell'originario concessionario, né del prematuro decesso dello stesso;
- che il pagamento dei canoni di locazione non conferiscono titolo al subentro nell'assegnazione in assenza delle condizioni di cui sopra;
- relativamente ai punti 2 e 3, trattasi di deduzioni inconferenti rispetto alle ragioni del diniego al subentro nell'assegnazione, di cui alla nota prot. n. 4995 del 19/04/2022;

- che non sussistono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di subentro nell'assegnazione in concessione;
- che, per l'effetto, si rende necessario adottare il conseguente provvedimento finalizzato ad ottenere la cessazione dello stato di illegittima conduzione dell'alloggio;

RITENUTO

- che, alla luce di quanto sopra non sussistono, le condizioni di legge per l'accoglimento dell'istanza di voltura;
- che, per l'effetto, si rende necessario adottare il conseguente provvedimento finalizzato ad ottenere la cessazione dello stato di illegittima conduzione dell'alloggio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

di rigettare la domanda di subentro, prodotta dalla sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, relativamente all'alloggio ubicato in Lavello, alla Via omissis interno omissis e, per l'effetto,

ORDINA

il rilascio dell'alloggio sito nel Comune di Lavello, alla Via omissis interno omissis, catastalmente individuato al foglio omissis, particella omissis, sub omissis;

INTIMA

alla sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, di rilasciare, libero e vuoto di cose e persone, l'immobile summenzionato, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge, nei confronti di chiunque occupi l'alloggio senza dar luogo a graduazioni o proroghe;

DISPONE

che si proceda alla notifica del presente atto.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato potrà produrre ricorso innanzi all'autorità giurisdizionale competente nei tempi ordinari, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data della notifica.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà necessariamente alla catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO: SUBENTRO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3° DELLA L.R. N. 24/07 e s.m.i..  
RIGETTO RICHIESTA DI VOLTURA PROPOSTA DALLA SIG.RA OMISSIS . U.I. 7753  
RILASCIO ALLOGGIO.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott.ssa Sabrina Antonella Caporale) F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott.ssa Sabrina Antonella Caporale)

F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

Data \_\_\_\_\_ F.to ing. Pierluigi ARCIERI

GESTIONE IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE n. 175/2022

OGGETTO: SUBENTRO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3° DELLA L.R. N. 24/07 e s.m.i..  
RIGETTO RICHIESTA DI VOLTURA PROPOSTA DALLA SIG.RA OMISSIS . U.I. 7753  
RILASCIO ALLOGGIO.

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di Maggio, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

## PREMESSO

- che l'ATER è proprietaria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di Lavello (PZ) alla Via omissis interno omissis;
- che tale alloggio, individuato al catasto al foglio omissis, particella omissis, sub omissis, è stato assegnato in regime di concessione, in prevista riserva alle Forze dell'Ordine, al sig. omissis, quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, giusto contratto di concessione Rep. n. 42675 del 06/09/2001;
- che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 4657/2022 in data 12/04/2022, la sig.ra omissis, quale convivente more uxorio dell'originario concessionario, ha prodotto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge Regionale del 18.12.2007 n. 24 e ss.mm.ii, istanza di subentro nell'assegnazione del citato alloggio, a seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto in data omissis;

## DATO ATTO

- che l'art. 2 del citato contratto di concessione (rep. n. 42675 del 06/09/2001), sottoscritto in pari data dal sig. omissis, in qualità di appartenente alle Forze dell'Ordine, prevede espressamente che lo stesso *“diviene (altresi) inefficace col cessare del rapporto di servizio del concessionario, con il decesso o con il suo trasferimento in altra sede”*;
  - che l'art. 18 della Legge Regionale n. 24/2007 con riferimento agli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine dispone che *“Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti di cui all'art. 3”*;
- ATTESO che con nota prot. n. 4995 del 19/04/2022 l'A.T.E.R. ha comunicato all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 15/05, l'insussistenza delle condizioni per procedere, come richiesto, alla voltura del contratto di locazione;
- che con la predetta nota la richiedente è stata, altresì, invitata a formulare eventuali osservazioni;
  - che con nota raccomandata, acquisita in data 09/05/2022 al n. 5843 del protocollo aziendale, la sig.ra omissis ha formulato le proprie osservazioni avverso la comunicazione di diniego alla voltura;
  - che al punto 1 della predetta nota la sig.ra omissis ha dedotto, quanto alla inefficacia del contratto, che l'A.T.E.R. non ha mai provveduto a formale contestazione, né a contestazioni di alcun genere, né a seguito della cessazione dal servizio dell'originario concessionario, avvenuta in data omissis, né a seguito del suo decesso avvenuto in data omissis;
  - che nel merito, al punto 2 l'interessata ha dedotto : a) di essere componente effettivo nel nucleo familiare dell'originario concessionario, in qualità di convivente more uxorio; e b) di svolgere la propria attività lavorativa esclusiva nel Comune di omissis; e al punto 3 che allo stato l'immobile non sarebbe oggetto di richiesta alcuna da parte di soggetti aventi diritto alla riserva e che l'eventuale disponibilità dello stesso produrrebbe l'occupazione abusiva da parte di terzi;

RITENUTO che le suddette argomentazioni non possono trovare accoglimento in quanto:

- relativamente al punto 1, l'art. 2 del citato contratto di concessione, rep. n. 42675 del 06/09/2001, sottoscritto in pari data dal sig. omissis, in qualità di appartenente alle Forze dell'Ordine, prevede espressamente che lo stesso *“diviene (altresi) inefficace col cessare del rapporto di servizio del concessionario, con il decesso o con il suo trasferimento in altra sede”*;
- che l'art. 18 della Legge Regionale n. 24/2007 con riferimento agli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine dispone che *“Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti di cui all'art. 3”*; disposizione, peraltro, richiamata dall'art. 16 del predetto contratto di concessione;
- che l'A.T.E.R. prima della formale istanza di subentro formulata dalla sig.ra omissis non era a conoscenza né dell'intervenuta cessazione dal servizio dell'originario concessionario, né del prematuro decesso dello stesso;
- che il pagamento dei canoni di locazione non conferiscono titolo al subentro nell'assegnazione in assenza delle condizioni di cui sopra;
- relativamente ai punti 2 e 3, trattasi di deduzioni inconferenti rispetto alle ragioni del diniego al subentro nell'assegnazione, di cui alla nota prot. n. 4995 del 19/04/2022;

- che non sussistono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di subentro nell'assegnazione in concessione;
- che, per l'effetto, si rende necessario adottare il conseguente provvedimento finalizzato ad ottenere la cessazione dello stato di illegittima conduzione dell'alloggio;

RITENUTO

- che, alla luce di quanto sopra non sussistono, le condizioni di legge per l'accoglimento dell'istanza di voltura;
- che, per l'effetto, si rende necessario adottare il conseguente provvedimento finalizzato ad ottenere la cessazione dello stato di illegittima conduzione dell'alloggio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

di rigettare la domanda di subentro, prodotta dalla sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, relativamente all'alloggio ubicato in Lavello, alla Via omissis interno omissis e, per l'effetto,

ORDINA

il rilascio dell'alloggio sito nel Comune di Lavello, alla Via omissis interno omissis, catastalmente individuato al foglio omissis, particella omissis, sub omissis;

INTIMA

alla sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, di rilasciare, libero e vuoto di cose e persone, l'immobile summenzionato, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge, nei confronti di chiunque occupi l'alloggio senza dar luogo a graduazioni o proroghe;

DISPONE

che si proceda alla notifica del presente atto.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato potrà produrre ricorso innanzi all'autorità giurisdizionale competente nei tempi ordinari, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data della notifica.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà necessariamente alla catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO: SUBENTRO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3° DELLA L.R. N. 24/07 e s.m.i..  
RIGETTO RICHIESTA DI VOLTURA PROPOSTA DALLA SIG.RA OMISSIS . U.I. 7753  
RILASCIO ALLOGGIO.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott.ssa Sabrina Antonella Caporale) F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott.ssa Sabrina Antonella Caporale)

F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

Data \_\_\_\_\_ F.to ing. Pierluigi ARCIERI

GESTIONE IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE n. 175/2022

OGGETTO: SUBENTRO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3° DELLA L.R. N. 24/07 e s.m.i..  
RIGETTO RICHIESTA DI VOLTURA PROPOSTA DALLA SIG.RA OMISSIS . U.I. 7753  
RILASCIO ALLOGGIO.

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di Maggio, nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

## PREMESSO

- che l'ATER è proprietaria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di Lavello (PZ) alla Via omissis interno omissis;
- che tale alloggio, individuato al catasto al foglio omissis, particella omissis, sub omissis, è stato assegnato in regime di concessione, in prevista riserva alle Forze dell'Ordine, al sig. omissis, quale appartenente all'Arma dei Carabinieri, giusto contratto di concessione Rep. n. 42675 del 06/09/2001;
- che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 4657/2022 in data 12/04/2022, la sig.ra omissis, quale convivente more uxorio dell'originario concessionario, ha prodotto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge Regionale del 18.12.2007 n. 24 e ss.mm.ii, istanza di subentro nell'assegnazione del citato alloggio, a seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto in data omissis;

## DATO ATTO

- che l'art. 2 del citato contratto di concessione (rep. n. 42675 del 06/09/2001), sottoscritto in pari data dal sig. omissis, in qualità di appartenente alle Forze dell'Ordine, prevede espressamente che lo stesso *“diviene (altresi) inefficace col cessare del rapporto di servizio del concessionario, con il decesso o con il suo trasferimento in altra sede”*;

- che l'art. 18 della Legge Regionale n. 24/2007 con riferimento agli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine dispone che *“Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti di cui all'art. 3”*;

ATTESO che con nota prot. n. 4995 del 19/04/2022 l'A.T.E.R. ha comunicato all'interessata, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 come modificato dalla Legge n. 15/05, l'insussistenza delle condizioni per procedere, come richiesto, alla voltura del contratto di locazione;

- che con la predetta nota la richiedente è stata, altresì, invitata a formulare eventuali osservazioni;
- che con nota raccomandata, acquisita in data 09/05/2022 al n. 5843 del protocollo aziendale, la sig.ra omissis ha formulato le proprie osservazioni avverso la comunicazione di diniego alla voltura;
- che al punto 1 della predetta nota la sig.ra omissis ha dedotto, quanto alla inefficacia del contratto, che l'A.T.E.R. non ha mai provveduto a formale contestazione, né a contestazioni di alcun genere, né a seguito della cessazione dal servizio dell'originario concessionario, avvenuta in data omissis, né a seguito del suo decesso avvenuto in data omissis;
- che nel merito, al punto 2 l'interessata ha dedotto : a) di essere componente effettivo nel nucleo familiare dell'originario concessionario, in qualità di convivente more uxorio; e b) di svolgere la propria attività lavorativa esclusiva nel Comune di omissis; e al punto 3 che allo stato l'immobile non sarebbe oggetto di richiesta alcuna da parte di soggetti aventi diritto alla riserva e che l'eventuale disponibilità dello stesso produrrebbe l'occupazione abusiva da parte di terzi;

RITENUTO che le suddette argomentazioni non possono trovare accoglimento in quanto:

- relativamente al punto 1, l'art. 2 del citato contratto di concessione, rep. n. 42675 del 06/09/2001, sottoscritto in pari data dal sig. omissis, in qualità di appartenente alle Forze dell'Ordine, prevede espressamente che lo stesso *“diviene (altresi) inefficace col cessare del rapporto di servizio del concessionario, con il decesso o con il suo trasferimento in altra sede”*;
- che l'art. 18 della Legge Regionale n. 24/2007 con riferimento agli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine dispone che *“Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio, l'alloggio potrà essere assegnato in via definitiva al coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti di cui all'art. 3”*; disposizione, peraltro, richiamata dall'art. 16 del predetto contratto di concessione;
- che l'A.T.E.R. prima della formale istanza di subentro formulata dalla sig.ra omissis non era a conoscenza né dell'intervenuta cessazione dal servizio dell'originario concessionario, né del prematuro decesso dello stesso;
- che il pagamento dei canoni di locazione non conferiscono titolo al subentro nell'assegnazione in assenza delle condizioni di cui sopra;
- relativamente ai punti 2 e 3, trattasi di deduzioni inconferenti rispetto alle ragioni del diniego al subentro nell'assegnazione, di cui alla nota prot. n. 4995 del 19/04/2022;

- che non sussistono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di subentro nell'assegnazione in concessione;
- che, per l'effetto, si rende necessario adottare il conseguente provvedimento finalizzato ad ottenere la cessazione dello stato di illegittima conduzione dell'alloggio;

RITENUTO

- che, alla luce di quanto sopra non sussistono, le condizioni di legge per l'accoglimento dell'istanza di voltura;
- che, per l'effetto, si rende necessario adottare il conseguente provvedimento finalizzato ad ottenere la cessazione dello stato di illegittima conduzione dell'alloggio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

di rigettare la domanda di subentro, prodotta dalla sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, relativamente all'alloggio ubicato in Lavello, alla Via omissis interno omissis e, per l'effetto,

ORDINA

il rilascio dell'alloggio sito nel Comune di Lavello, alla Via omissis interno omissis, catastalmente individuato al foglio omissis, particella omissis, sub omissis;

INTIMA

alla sig.ra omissis, nata a omissis il omissis, di rilasciare, libero e vuoto di cose e persone, l'immobile summenzionato, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge, nei confronti di chiunque occupi l'alloggio senza dar luogo a graduazioni o proroghe;

DISPONE

che si proceda alla notifica del presente atto.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato potrà produrre ricorso innanzi all'autorità giurisdizionale competente nei tempi ordinari, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data della notifica.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà necessariamente alla catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO: SUBENTRO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3° DELLA L.R. N. 24/07 e s.m.i..  
RIGETTO RICHIESTA DI VOLTURA PROPOSTA DALLA SIG.RA OMISSIS . U.I. 7753  
RILASCIO ALLOGGIO.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott.ssa Sabrina Antonella Caporale) F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(dott.ssa Sabrina Antonella Caporale)

F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
(ing. Pierluigi ARCIERI)

Data \_\_\_\_\_ F.to ing. Pierluigi ARCIERI